



COMUNICATO STAMPA n. 66/25

Lussemburgo, 5 giugno 2025

Conclusioni dell'avvocata generale nella causa C-811/23 P | Commissione/Zippo Manufacturing e a.

Controversia tariffaria UE-USA del 2020: Avvocata generale Áapeta – la Commissione non ha violato il diritto della Zippo di essere ascoltata

Il diritto di essere ascoltati sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta non si applica nell'ambito di un procedimento che porta all'adozione di un atto di portata generale

Durante il primo mandato presidenziale di Donald Trump, gli Stati Uniti d'America hanno imposto dazi su varie tipologie di prodotti di acciaio di diversa origine, compresi quelli provenienti dall'Unione europea. L'Unione europea ha risposto imponendo misure di riequilibrio su determinate categorie di prodotti importati dagli Stati Uniti ¹. Una di queste è la categoria «altri accendini e accenditori», che è stata assoggettata ad un dazio doganale addizionale sull'importazione del 20%.

I produttori e gli importatori dell'accendino «Zippo» ², prodotto americano per eccellenza, hanno contestato l'imposizione di tali dazi, sostenendo che, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta ³, avevano il diritto di essere ascoltati dalla Commissione prima dell'imposizione di detti dazi. Il Tribunale ha accolto l'argomento della Zippo ed ha annullato il regolamento che imponeva misure di ritorsione su tutti i prodotti rientranti nella categoria «altri accendini e accenditori» ⁴. La Commissione ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte.

Nelle sue conclusioni, **l'avvocata generale Tamara Áapeta propone alla Corte di dichiarare che il diritto di essere ascoltati, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, non è applicabile nel caso di specie**. La Corte dovrebbe quindi **annullare la sentenza del Tribunale**, respingere l'argomento della Zippo relativo al diritto di essere ascoltati e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui restanti motivi.

L'avvocata generale Áapeta osserva che **il diritto di essere ascoltati, sancito dalla Carta, si applica unicamente nell'ambito di un procedimento in cui l'amministrazione adotta un provvedimento individuale** nei confronti di una persona. Di conseguenza, tale diritto **non si applica** in un procedimento che porta **all'adozione di un atto di portata generale**. **Il fatto che una persona sia individualmente interessata da un atto di portata generale è irrilevante al riguardo**.

Infine, l'avvocata generale ritiene che, **anche qualora esistesse un diritto «generale» di essere ascoltati al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta, tale diritto sarebbe stato rispettato** in virtù della procedura di raccolta delle informazioni svolta dalla Commissione, conformemente al regolamento di applicazione ⁵. L'avvocata generale osserva che, **in una democrazia partecipativa, le persone potenzialmente interessate da un atto di portata generale adottato dall'amministrazione devono avere la possibilità di esprimere i propri interessi e preoccupazioni**. Tale diritto di essere ascoltati può essere garantito **attraverso una procedura di raccolta preventiva delle informazioni, come quella prevista dal regolamento di applicazione**. Nel caso di specie, la procedura di raccolta delle informazioni svolta dalla Commissione era aperta e trasparente. Il fatto che la Zippo non vi abbia partecipato, pur essendo stata informata della sua esistenza tramite pubblicazione sul sito Internet della DG Commercio, non significa che sia stata privata della possibilità di esprimere la propria posizione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia, in caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/502](#) della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

² Zippo Manufacturing Co., Zippo GmbH e Zippo SAS (in prosieguo: la «Zippo»).

³ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁴ Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2023, *Zippo Manufacturing e a./Commissione*, [T-402/20](#) (v. anche comunicato stampa [n. 157/23](#)).

⁵ [Regolamento \(UE\) n. 654/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).